



ALLEGATO B alla Dgr n. 1704 del 03 ottobre 2013

ACCORDO DI PARTENARIATO

**PROGETTO STOP FOR-BEG
" Against emerging forms of trafficking in Italy:
exploited immigrants in the international phenomenon of forced begging "**

HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003934

ABAC Number: 30-CE-0551931/00-30

La Regione del Veneto, rappresentata dall'Unità di Progetto Flussi Migratori (di seguito "il coordinatore"), a sua volta rappresentata ai fini della firma del presente Accordo, giuste deliberazioni della Giunta Regionale n. 2303 del 28.09.2010 e n.319 del 12.03.2013, da Marilinda Scarpa, Dirigente Regionale *pro tempore* della nominata struttura regionale

da una parte,

e

di seguito denominato "il co-beneficiario", rappresentato, per la firma del presente Accordo da _____,
nella sua qualità di _____

PREMESSO CHE

Il progetto *STOP FOR-BEG "Against emerging forms of trafficking in Italy: exploited immigrants in the international phenomenon of forced begging"* HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003934 ABAC Number: 30-CE-0551931/00-30 (di seguito *STOP FOR-BEG*) è realizzato a valere sul "Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013".

Il progetto STOP FOR-BEG si svilupperà nell'arco di 15 mesi a decorrere dal 1° settembre 2013.

I termini di cui al presente Accordo di partenariato - in seguito "Accordo" - non prevalgono sulla *Grant Agreement for an Action with Multiple Beneficiaries* HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003934 ABAC Number: 30-CE-0551931/00-30 (Convenzione di Sovvenzione per azioni con più beneficiari – convenzione numero HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003934 ABAC Number: 30-CE-0551931/00-30) - di seguito "la Convenzione di Sovvenzione" - firmata con la competente DG Affari Interni della Commissione Europea. Tale convenzione di Sovvenzione costituisce parte integrante del presente Accordo (**Allegato I**). Tutti i partner sono consapevoli del fatto che, con la firma del "Mandato" (*Allegato V della Convenzione di Sovvenzione*), si sono impegnati a rispettare le condizioni generali e specifiche della Convenzione di Sovvenzione, firmata tra il coordinatore e la DG Affari Interni della Commissione Europea.

Tutto ciò premesso

CONVENGONO

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, il coordinatore e il co-beneficiario definiscono le modalità procedurali per la realizzazione, per le parti di rispettiva competenza, del progetto STOP FOR-BEG, nonché le modalità di regolamentazione del rapporto di partenariato istituito ai fini di tale realizzazione.

Il co-beneficiario accetta il contributo concesso dalla Commissione Europea e si impegna a porre in essere quanto in suo potere, agendo sotto la propria responsabilità, per la realizzazione di STOP FOR-BEG, così come descritto nell'*Allegato I della Convenzione di Sovvenzione*.

Articolo 2

Ruolo dei beneficiari

Il coordinatore e il co-beneficiario si impegnano a rispettare la tempistica, le azioni ed i risultati, così come descritti nell'*Allegato I della Convenzione di Sovvenzione*.

Il coordinatore è responsabile del coordinamento generale, della gestione e dell'implementazione di STOP FOR-BEG, in conformità alle disposizioni di cui all'art. I.3 - I.3.1 della Convenzione di Sovvenzione.

Il co-beneficiario deve garantire il rispetto di tutti i termini di cui all'art. I.3 - I.3.2 della Convenzione di Sovvenzione.

Il co-beneficiario si impegna a porre in essere tutto ciò che è necessario affinché il coordinatore possa adempiere a quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

Articolo 3

Responsabilità

Ogni co-beneficiario, incluso il coordinatore, è responsabile nei confronti degli altri co-beneficiari ed è tenuto a tenere indenne e manlevare gli altri co-beneficiari per qualsiasi responsabilità, danni e costi, derivanti dalla mancata osservanza dei propri doveri ed obblighi, come indicati nel presente Accordo e nei suoi allegati.

Nessuna parte può essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto degli obblighi derivanti da questo Accordo, per motivi di *forza maggiore*. In tal caso, il co-beneficiario interessato deve informare immediatamente, per iscritto, il coordinatore e gli altri co-beneficiari.

Articolo 4

Ripartizione dei costi - finanziamento delle attività

Il costo totale di STOP FOR-BEG è stimato in **€269.232,50** come indicato nel budget di previsione di cui all'*Allegato II della Convenzione di Sovvenzione*, che include una tabella con la ripartizione dei costi ammissibili e il cofinanziamento per ciascun co-beneficiario.

La Commissione Europea – di seguito CE - ha concesso un contributo massimo di **€ 242.228,49** pari al **89,97%** dell'ammontare totale dei costi ammissibili stimati, poiché l'Unione Europea non può finanziare l'integralità dei costi progettuali. Il cofinanziamento totale a carico dei partner di STOP FOR-BEG è stimato in **€27.004,01**, pari al **10,03%** del totale dei costi ammissibili stimati.

Il coordinatore può, in accordo con i co-beneficiari, nel corso di realizzazione di STOP FOR-BEG, modificare/rimodulare il piano finanziario a condizione che tali modifiche/rimodulazioni non pregiudichino l'esecuzione delle attività e non superino il 10% dell'ammontare totale stimato delle voci di costo interessate dalla modifica/rimodulazione proposta.

Le modifiche/rimodulazioni non potranno in alcun caso eccedere il costo complessivo stimato del progetto.

Ogni modifica/rimodulazione dovrà essere comunicata alla CE attraverso il coordinatore e sarà efficace solo ad avvenuta approvazione da parte della CE.

Articolo 5

Regole finanziarie generali

I co-beneficiari si impegnano a rispettare il budget per linea di spesa di competenza in base alla tabella di cui all'**Allegato II** del presente Accordo.

Ogni co-beneficiario è ritenuto responsabile per l'importo massimo del proprio budget e si impegna a corrispondere la quota di co-finanziamento stabilita.

Le relazioni finanziarie e descrittive sullo stato di avanzamento delle attività, comprese le copie conformi all'originale di tutta la documentazione a supporto (fatture o altri giustificativi di spesa di valore equipollente, documenti tecnico-amministrativi relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, estratti conto bancari e altra documentazione attestante il pagamento, ecc.), devono essere presentati al coordinatore, secondo termini e modalità che consentano al medesimo il rispetto di quanto stabilito dalla CE nella Convenzione di Sovvenzione.

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile deve riportare i seguenti riferimenti al progetto: STOP FOR-BEG HOME/2012/ISEC/AG/THB/400003934 nonché il Codice Unico Progetto, CUP H39GI3000220006, rilevante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2006/112/EC del 28/11/06 l'IVA non è considerata costo eleggibile a meno che il beneficiario non dimostri che non è recuperabile.

Pertanto per i co-beneficiari enti o autorità pubbliche l'IVA non è considerata un costo ammissibile, anche se non recuperabile, secondo quanto stabilito dalla citata Direttiva art. II.14.4.

I co-beneficiari privati, non in grado di recuperare l'IVA, devono presentare, in occasione della prima relazione finanziaria, specifica dichiarazione secondo le disposizioni legislative nazionali vigenti.

In mancanza di adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta o in caso di mancato rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese, il coordinatore invita il co-beneficiario a rivedere i documenti finanziari prodotti. In caso di ripetute inadempienze, il coordinatore informa il co-beneficiario in questione e gli organi del "Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013".

Articolo 6

Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo spettante ai co-beneficiari rimane subordinato all'accredito del finanziamento a favore del coordinatore da parte della CE.

Il coordinatore non potrà essere pertanto ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

In particolare, i pagamenti ai co-beneficiari sono effettuati come segue:

- anticipo: 80% dell'ammontare totale della quota individuale spettante, dopo la sottoscrizione del presente Accordo. L'anticipo sarà liquidato entro 45 giorni dal ricevimento del trasferimento del prefinanziamento da parte della CE al coordinatore;
- saldo, previa approvazione definitiva della relazione finanziaria e descrittiva finale da parte della CE, entro 60 giorni dal trasferimento del contributo dalla CE al coordinatore.

Il coordinatore potrà richiedere idonea garanzia fideiussoria, ai sensi del Reg. CE 1268/2012 art. 206 "Garanzia di prefinanziamento" recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario e/o da altri finanziamenti pubblici.

Articolo 7

Rendiconto Intermedio e Finale

Nel corso di attuazione delle attività progettuali la CE richiede la presentazione di un rendiconto intermedio ed uno finale (*mid-term and final progress report*).

A tal fine il co-beneficiario si impegna a fornire al coordinatore le necessarie informazioni sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto nonché ogni altro eventuale ulteriore documento richiesto dalla CE e dal programma.

Le informazioni e la documentazione indispensabili per la corretta presentazione del rendiconto intermedio e finale alla CE dovranno essere fornite secondo le modalità ed entro i termini indicati dal coordinatore al co-beneficiario.

Il coordinatore invia al co-beneficiario copia delle relazioni e delle comunicazioni presentate alla CE.

Articolo 8

Informazione e pubblicità

Salvo diversamente richiesto dalla CE, qualsiasi forma di comunicazione e/o pubblicazione effettuata congiuntamente oppure dai co-beneficiari individualmente, deve indicare che STOP FOR-BEG è finanziato dall'Unione Europea.

Per quanto attiene STOP FOR-BEG si applicano le disposizioni in materia di azioni informative e pubblicitarie a valere sullo specifico programma "Prevenzione e lotta contro il crimine", contenute nell'*Allegato VI della Convenzione di Sovvenzione (Allegato III)*.

I co-beneficiari convengono che la CE è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, tra cui Internet, le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo del coordinatore e dei co-beneficiari;
- l'oggetto e le finalità della sovvenzione;
- l'importo del contributo e la percentuale dello stesso sul costo totale del progetto finanziato.

I co-beneficiari forniranno alla CE, per il tramite del coordinatore, almeno tre (3) copie di qualsiasi pubblicità e materiale informativo realizzato. I beneficiari inoltre autorizzano la CE ad utilizzare il materiale prodotto per dare trasparenza e visibilità al contributo concesso.

I co-beneficiari accettano che tutte le informazioni o altre forme di pubblicità del progetto siano comunicate alla CE per l'eventuale uso secondo le forme di comunicazione ritenute più idonee.

Articolo 9

Conto corrente bancario

Tutti i co-beneficiari assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. I pagamenti saranno effettuati a favore del co-beneficiario sul conto corrente da questi comunicato.

Articolo 10

Obblighi di informazione

Il coordinatore e i co-beneficiari si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo.

I flussi di corrispondenza tra coordinatore e co-beneficiario avverranno in forma scritta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ogni cambiamento di indirizzo del co-beneficiario deve essere comunicato al coordinatore tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla modifica, secondo le modalità succitate.

Articolo 11
Affidamenti

Il co-beneficiario, può – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle attività progettuali.

Ogni co-beneficiario, sia esso soggetto pubblico o privato, è tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e deve acquisire i beni e i servizi nel rispetto delle norme europee e nazionali sugli appalti pubblici.

Il co-beneficiario – sia pubblico sia privato – per l'affidamento a terzi deve attenersi al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (*value for money*).

I contratti stipulati dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.

Articolo 12
Comitato tecnico scientifico

Verrà costituito un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito "CTS") con il compito di supervisione delle valutazioni e monitoraggio delle attività progettuali.

La composizione del CTS sarà definita in conformità a quanto indicato in sede di presentazione del progetto.

Delle riunioni del CTS saranno redatti appositi verbali che verranno resi disponibili ai co-beneficiari..

Articolo 13
Rinuncia parziale e/o totale contributo

Il co-beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente il coordinatore qualora si verificano eventi che potrebbero compromettere la realizzazione del progetto.

In caso di ritiro, debitamente motivato, il co-beneficiario è tenuto a rimborsare al coordinatore i fondi del programma ricevuti che non può dimostrare - al giorno del recesso - di aver utilizzato per la realizzazione del progetto secondo le regole di ammissibilità delle spese.

Il coordinatore a sua volta potrà restituire il contributo rimborsato dal co-beneficiario alla CE o, in accordo con gli altri co-beneficiari, richiedere a quest'ultima l'utilizzo dello stesso attraverso una rimodulazione del progetto.

Articolo 14
Sanzioni e revoca contributo

Il co-beneficiario è responsabile della corretta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di competenza. Eventuali somme indebitamente spese saranno oggetto di recupero da parte della CE, in conformità alle disposizioni della Convenzione di Sovvenzione.

Posto che sarà fatto ogni tentativo per giustificare l'ammissibilità della spesa, il co-beneficiario responsabile della spesa non riconosciuta è tenuto alla restituzione alla CE della somma richiesta per il tramite del coordinatore.

Il rimborso del contributo da parte del co-beneficiario deve essere effettuato entro due settimane dalla notifica da parte del coordinatore.

In caso di inadempimento parziale e/o totale, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione alla gravità dell'inadempimento, la CE potrà applicare a suo insindacabile giudizio al co-beneficiario una sanzione pecuniaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa.

Articolo 15

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro del partenariato è l'Italiano. Per comunicazioni e produzione di documenti richiesti dalla CE è preferibile l'Inglese. La versione Inglese della documentazione da presentare alla CE dovrà essere fornita direttamente dal co-beneficiario, che si accollerà eventuali costi derivanti.

Articolo 16

Controlli e audit

In ossequio a quanto richiesto dalla CE il coordinatore deve individuare un audit-certificatore che avrà il compito di verificare preventivamente tutta la documentazione di spesa che sarà presentata alla CE stessa.

Il co-beneficiario potrà altresì essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte della CE o di altri organismi di controllo preposti sia nel corso di implementazione sia dopo la conclusione del progetto.

Esso è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile in originale, archiviata secondo la legislazione vigente. Detta documentazione va conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo.

Allo scopo il co-beneficiario dovrà segnalare, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, il luogo di deposito e conservazione della documentazione inerente l'esecuzione del progetto.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il co-beneficiario dovrà darne immediata comunicazione scritta al coordinatore.

Articolo 17

Riservatezza

Il coordinatore e i co-beneficiari si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni tecniche ed amministrative, documenti, elaborati e ogni altro elemento/fonte di conoscenza acquisiti nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali.

Essi si obbligano, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività.

Il coordinatore e i co-beneficiari si obbligano inoltre ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nel corso di attuazione del progetto.

Art. 18

Proprietà e diffusione dei risultati

Gli elaborati e/o i materiali prodotti ed i risultati delle ricerche dovranno essere consegnati al coordinatore che ne condividerà la proprietà con i co-beneficiari. Tale documentazione potrà essere utilizzata per la predisposizione di documenti scientifici, divulgativi, per pubblicazioni e/o per ulteriori ricerche.

Art. 19

Foro competente

Il co-beneficiario e il coordinatore si impegnano alla composizione amichevole di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo. In caso di esito negativo ogni controversia sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 20

Registrazione

Il co-beneficiario e il coordinatore concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Articolo 21

Disposizioni finali

Il presente Accordo può essere modificato solo in forma scritta, sottoscritta dalle parti.

Ogni modifica al presente Accordo può essere fatta secondo le indicazioni riportate nella Convenzione di Sovvenzione senza rendere nulla la versione originaria del presente Accordo.

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resta valido fino alla completa realizzazione del progetto e ottemperamento degli obblighi nei confronti della CE e del programma.

Tutti i dati personali contenuti nel presente Accordo, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal coordinatore esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo.

Il co-beneficiario, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il co-beneficiario potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al coordinatore.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal coordinatore con DG Affari Interni della Commissione Europea nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso in cui le parti siano Pubbliche Amministrazioni il presente Accordo sarà sottoscritto, a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il presente Accordo è composto da 21 articoli e di _____ copie originali.

Coordinatore

Firma

Luogo e data

Co-beneficiario

Firma

Luogo e data

Allegati:

Allegato I

Convenzione di Sovvenzione tra Regione del Veneto e Commissione Europea

Allegato II

Budget di progetto

Allegato III

Allegato VI della Convenzione di Sovvenzione tra Regione del Veneto e Commissione Europea (Condizioni specifiche relative agli obblighi di pubblicità).